



CONSIGLIO COMUNALE DI VILLA SAN GIOVANNI

Gruppo Misto

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ist. Comprensivo "Giovanni XXIII"

VILLA SAN GIOVANNI

E, per conoscenza

Al Ministro della Istruzione

Ufficio Regionale Scolastico

Ufficio Provinciale Scolastico

LORO SEDI

OGGETTO: Consigliere Comunale, Massimo Morgante. Atto di Sindacato Ispettivo –

- Rifer. Vs.nota n.620/A16.-

Si fa riferimento alla nota in oggetto indicato, con la quale la S.V., a seguito di copiosa attività di ricerca, ha inteso negare allo scrivente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il diritto di "accedere" a "tutte le informazioni in possesso, utili all'espletamento del mandato di Consigliere Comunale.

Appare superfluo ricordare che le strutture scolastiche di cui si tratta non pertengono a Società Partecipate e non sono Enti dipendenti, giacché vanno ascritte al "patrimonio comunale" sebbene in uso esclusivo alla istituzione scolastica.

Orbene, nella Sua forbita comunicazione, si rileva che Ella abbia ecceduto le proprie competenze, dal momento che si è limitata a ripercorrere i diritti spettanti ai Consiglieri Comunali, facendo senz'altro cosa gradita, ma omettendo che tali atti costituiscono la forma manifesta delle attività, eventualmente opponibile dal solo Sindaco.

Superato lo scoglio dell'individuazione della competenza in ordine agli istituti previsti, e valicato il vincolo relativo alla natura giuridica del bene, deve rammentarsi che, come ampiamente ricordato da altrettanto copiosa giurisprudenza, gli atti di "sindacato ispettivo" sono la manifestazione esteriore di una attività di cui è titolare il Consigliere Comunale, il quale ha «**diritto**» ad ottenere «**tutte le notizie e le informazioni**» utili all'espletamento del mandato.

E', "utile" (e quindi accessibile) ogni informazione o notizia che, ancorché non direttamente connessa alle competenze del consiglio comunale o provinciale, risulti comunque pertinente all'esercizio del *munus* "in tutte le sue potenziali implicazioni" (da ultima, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza 28 febbraio 2011, n. 221).

In questo senso, facendo riferimento anche alle fonti del diritto ed alla puntuale e costante, anche recente, giurisprudenza, vanno disattese tutte le norme regolamentari (e le interpretazioni di esse) che siano in contrasto con la legge formale.

Rispetto, poi, al «parere» dall'Avvocatura dello Stato, si rammenta che i pareri, obbligatori o facoltativi richiesti a tale organo, debbano essere resi per iscritto. Del ch , evidentemente, detto parere – difforme alle norme – deve considerarsi non reso.

Ci  considerato, non avendo comunicato una modalit  organizzativa diversa, l'attivit  si terr , come previsto, domani, marted  10 febbraio, a partire dalle ore 09,30, a cominciare dalla Scuola Elementare di Acciarelo, tranne che, l'Ordinanza del sindaco che dispone l'interruzione delle attivit  didattiche, ad ora ancora non pubblicata, non disponga la sospensione di tutte le attivit , facendo slittare, secondo calendario, l'attivit  a gioved  12.

Con ogni deferente rispetto,   gradito porgere cordiali saluti.

Villa San Giovanni, 09/02/2015

Gruppo Misto
Consigliere Comunale
Massimo MORGANTE